

ODG Centri Antiviolenza

Viste le raccomandazioni sancite nella Convenzione di Istanbul, che è entrata in vigore il 1 agosto 2014, contenute nei seguenti articoli:

Articolo 7 – Politiche globali e coordinate

1 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per predisporre e attuare politiche nazionali efficaci, globali e coordinate, comprendenti tutte le misure adeguate destinate a prevenire e combattere ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione e fornire una risposta globale alla violenza contro le donne.

2 Le Parti si accertano che le politiche di cui al paragrafo 1 pongano i diritti della vittima al centro di tutte le misure e siano attuate attraverso una collaborazione efficace tra tutti gli enti, le istituzioni e le organizzazioni pertinenti.

3 Le misure adottate in virtù del presente articolo devono coinvolgere, ove necessario, tutti i soggetti pertinenti, quali le agenzie governative, i parlamenti e le autorità nazionali, regionali e locali, le istituzioni nazionali deputate alla tutela dei diritti umani e le organizzazioni della società civile.

Nell'Articolo 8 – Risorse finanziarie

La Parti stanziavano le risorse finanziarie e umane appropriate per un'adeguata attuazione di politiche integrate, di misure e di programmi destinati a prevenire e combattere ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione, ivi compresi quelli realizzati dalle ONG e dalla società civile.

Nell'Articolo 17 – Partecipazione del settore privato e dei mass media

1 Le Parti incoraggiano il settore privato, il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e i mass media, nel rispetto della loro indipendenza e libertà di espressione, a partecipare all'elaborazione e all'attuazione di politiche e alla definizione di linee guida e di norme di autoregolazione per prevenire la violenza contro le donne e rafforzare il rispetto della loro dignità.

Nell'Articolo 56 – Misure di protezione

1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a proteggere i diritti e gli interessi delle vittime, compresi i loro particolari bisogni in quanto testimoni in tutte le fasi delle indagini e dei procedimenti giudiziari, in particolare:

h- fornendo alle vittime, quando sono parti del processo o forniscono delle prove, i servizi di interpreti indipendenti e competenti;

Considerando che:

- con l'espressione 'violenza nei confronti delle donne' si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata (Convenzione di Istanbul, art.3).

- gli artt.20 e 22 della Convenzione di Istanbul precisano le finalità e le competenze dei servizi di sostegno alle vittime (per vittima cfr. punto e, art.3) distinguendoli tra Servizi di supporto generali e servizi di supporto specializzati

- in Italia, tali servizi specializzati, meglio conosciuti con la denominazione 'centri antiviolenza', sono nati dall'esperienza della politica femminista e sono stati riconosciuti nell'ambito delle politiche di genere europee (Rete WAVE – Women Against Violence Europe – Rete Europea Centri Antiviolenza). Che molti centri antiviolenza, che hanno maturato esperienza pluriennale e che hanno colmato, in questi anni, l'enorme gap in termini di welfare

statale, anche perché dotati di personale femminile altamente specializzato, hanno attivato le 'case rifugio' (da intendersi quali strutture di ospitalità fortemente specializzate (secondo la definizione della raccomandazione Expert Meeting sulla Violenza contro le Donne – Finlandia 8-10 Novembre 1999).

lo Stato deve garantire protezione da ogni forma di violenza pubblica e privata, offrendo servizi alle donne vittime di violenza e ai/lle loro figli/e, che devono godere di parità agli altri servizi sociali essenziali offerti dallo Stato e dalle regioni e devono essere adeguatamente finanziati;

La Regione si impegna affinché:

- i fondi stanziati dal 14 agosto 2013 n.93 non vadano destinati a pioggia, ma vadano individuati criteri per la mappatura, il finanziamento e la valutazione delle azioni e dei servizi antiviolenza, attraverso un piano regionale d'intervento, che tenga conto e chiarisca l'articolazione tra centri pubblici/istituzionali e centri del privato sociale e che istituisca un albo regionale che precisi i requisiti specifici rispetto ai centri antiviolenza e alle case rifugio del privato sociale.

- Il piano regionale antiviolenza, dovrebbe avere durata e copertura triennale, prevedendo quindi uno stanziamento non sostitutivo ma implementativo rispetto ai fondi del dl 93; ciò al fine di garantire lo sviluppo e lo strutturarsi anche di una 'omogeneità' e qualità delle interconnessioni tra tutti i settori di intervento da porre in essere per un fattivo contrasto alla violenza di genere: adeguato finanziamento ai centri antiviolenza e alle case rifugio, formazione permanente per gli operatori (dai sanitari alle forze dell'ordine..etc..), implementazione del lavoro in rete interistituzionale, calendarizzazione di iniziative di sensibilizzazione nelle scuole, sperimentazione di azioni per recupero maltrattanti, raccolta dati e campagne di sensibilizzazione per la cittadinanza.

- i finanziamenti dovrebbero coprire la quasi totalità dei costi della gestione dei servizi, gratuiti per le utenti, offerti dai centri antiviolenza e dalle case rifugio attivati dal privato sociale, in modo da garantire che la questione dei finanziamenti, quale ad esempio l'attesa del saldo di eventuali progetti e bandi vinti, rischi di impattare negativamente con la qualità del servizio;

- che è fondamentale che le donne, in quanto vittime di violenza maschile, vengano accolte esclusivamente da personale femminile adeguatamente formato e aggiornato sul tema, ciò vale sia per i centri antiviolenza istituzionali che per quelli del privato sociale; in particolare, per questi ultimi è necessario che i soggetti del privato sociale (associazioni, Onlus, cooperative) che gestiscono o intendono gestire servizi antiviolenza abbiano questo tema quale priorità statutaria.

che per la formazione del personale e la gestione, non solo amministrativa, i fondi stanziati dal dl 14 agosto 2013, n 93, comunemente e impropriamente definito dl Femminicidio, saranno insufficienti a coprire persino le spese più irrisorie di centri antiviolenza e sportelli h24, e che verranno destinati "a pioggia" senza seguire i criteri e le raccomandazioni europee rispetto alla definizione di centro antiviolenza, indicati sia nella Convenzione di Istanbul sia dalla rete europea Wave, Women Against Violence e di cui si ignora il metodo in cui questi centri siano stati mappati da governo e dalle regioni che li ospitano;

Cecilia D'Elia 18/7/14 12:10

Commenta [1]: L'ho spostato sopra

Cecilia D'Elia 18/7/14 12:10

Eliminato: Le Regioni e gli enti locali si impegnano a stanziare in via non sostitutiva ma implementativa rispetto ai fondi del dl 93, ulteriori fondi in maniera strutturale e preferibilmente a tempo indeterminato per sostenere le attività di quei centri che rientrano nei criteri europei sopra citati

Cecilia D'Elia 18/7/14 12:10

Eliminato: . .

